



**COMUNE DI BUTTAPIETRA**  
**Provincia di Verona**

Piazza Roma 2 - CAP 37060  
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231  
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477 Fax 6660485

**Prot. n.**

**ORIGINALE**

**Ordinanza numero 33  
del 29-05-17**

**Oggetto: PULIZIA E DECORO AREE PRIVATE/MANUTENZIONE DI AREE VERDI E/O  
INEDIFICATE**

**PREMESSO** che nel territorio comunale è stata riscontrata l'esistenza di terreni caratterizzati da un evidente stato di incuria, degrado e/o abbandono, ubicati spesso in zone confinanti con strade comunali, vicinali o soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque ad esse prossime, ovvero nei pressi di aree abitate, edificabili e non, e luoghi frequentati dal pubblico;

**RICHIAMATO** il "Regolamento di Polizia Urbana", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 08.04.2009 e in particolare l'art. 28 il quale testualmente recita: *"I proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni ne lungo i muri contigui di cinta, così da impedire che rami e o tralci si protendano oltre il confine privato e impediscano o rendano difficoltoso o pericoloso il transito delle persone e dei veicoli; tale obbligo riguarda il solo spazio utile al pubblico passaggio di persone e veicoli. Nei pressi delle intersezioni stradali, sarà cura dei proprietari evitare che siepi e piante impediscano la visibilità agli utenti della strada"*;

**ATTESO** che

- anche nel centro abitato vi è la presenza di siti incolti e/o in stato di abbandono, aree ricoperte da folta vegetazione spontanea, da rovi, arbusti o altro, che possono agevolare la proliferazione di animali ed insetti nocivi di ogni specie, costituendo così potenziale fonte di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, nonché possono essere potenziale causa di incendi, con il conseguente aggravio e pregiudizio per l'incolumità pubblica e l'integrità del patrimonio;

- ai bordi delle strade comunali e/o vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi pubblici, invadendoli e creando conseguente ostacolo e pericolo per la sicurezza della circolazione
- nelle zone rurali del territorio comunale tutte le aree non edificate, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, devono essere conservate libere da materiali di scavo in modo da non deturpare l'ambiente, da parte dei conduttori o proprietari. Il deposito, su di esse, di materiali di scarto vegetale od organico (es. letame, scarti di frutta o verdura, ecc) e l'uso in agricoltura deve essere particolarmente attento onde evitare la penetrazione profonda di percolati nei terreni o l'inquinamento delle acque di superficie (fossi) costruendo i necessari canali di scolo o di altre semplici opere idonee allo scopo;

**ATTESO** che, la mancata adozione di misure manutentive (come ad esempio lo sfalcio dei prati, il taglio delle siepi e dei rami delle piante, la pulizia di fossi ecc) rappresenta altresì un pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale sia veicolare che pedonale, impedendo la corretta visione della segnaletica e limitando più in generale la visibilità e fruibilità della sede viaria, comportando oltretutto violazione alle norme del Codice della Strada includendo anche responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente sfalcati;

**RAVVISATA** quindi la necessità di adottare le più opportune iniziative volte a prevenire il verificarsi di potenziali situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, la sicurezza stradale, l'immagine e il decoro urbano e del paesaggio;

**RITENUTO** pertanto indispensabile ingiungere ai proprietari, possessori, detentori o comunque agli aventi titolo dei terreni che si trovano nelle condizioni sopra descritte, ad effettuare senza indugio gli occorrenti interventi di pulizia e di manutenzione al fine di scongiurare il verificarsi delle situazioni di pericolo, danno e decoro sopra descritte;

**VISTE** le numerose segnalazioni pervenute all'ufficio tecnico da parte di alcuni cittadini residenti nel Comune di Buttapietra che denunciano situazioni indecorose di aree urbane e rurali che in alcuni casi impediscono anche il passaggio di veicoli e pedoni;

#### **VISTI**

- gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 285/1992;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L. e in particolare l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative, come modificato dall'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3 e dal D.L. 31.03.2003, n. 50;
- l'art. 449 del C.P.;

#### **ORDINA**

Ai proprietari, conduttori, amministratori di aree edificate e/o terreni di qualsiasi natura ricadenti nelle zone urbane e rurali del Comune di Buttapietra, ivi compresi i responsabili di cantieri edili e stradali, di:

- 1) tenere in ordine e puliti anche dalla vegetazione bassa infestante (erbacce) le aree e/o terreni di cui sopra, qualora l'incuria e/o lo stato di abbandono non temporaneo su di essi, anche da parte di terzi, di materiali di scarto seppure inerti, siano tali da:
  - costituire siti favorevoli all'insediamento ed alla proliferazione di animali potenzialmente dannosi e/o pericolosi per l'uomo quali topi, nutrie, zanzare, serpi, cani randagi ...ecc;  
oppure:
  - nascondere insidie per incauti visitatori (es: bambini), se trattasi di aree non ben recintate;  
oppure:

- possano costituire eventuali focolai di incendio.
- 2) provvedere con regolarità ad interventi di pulizia e di manutenzione del verde onde evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo e di danno nonché di decoro del paesaggio descritti in premessa. I suddetti interventi devono comprendere:
- Lo sfalcio dell'erba e la sua rimozione;
  - La potatura di alberi e siepi che si protendono oltre il confine stradale o che comunque possono costituire intralcio e/o pericolo per l'intera circolazione stradale;
  - La rimozioni di sterpi, arbusti ed erbe infestanti;
  - La pulizia di fossi o canali di scolo delle acque;
- Tutti gli interventi all'uopo necessari, inclusi quelli non contenuti nell'elencazione di cui sopra ma comunque necessari onde evitare la compromissione degli interessi di ordine generale summenzionati, dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire il decoro dei luoghi, la perfetta pulizia e manutenzione dei terreni, ed escludere così il concretarsi delle situazioni pregiudizievoli esposte in premessa.

#### DISPONE

La mancata osservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste; in caso di ripetuta inosservanza, è previsto l'intervento in surroga del Comune il quale provvederà ad eseguire gli interventi di pulizia in maniera diretta o mediante ditta incaricata con addebito delle spese sostenute nei confronti del proprietario dell'area o degli eventuali aventi titolo, con risarcimento da parte degli inadempienti di qualsiasi danno dovesse verificarsi.

#### DISPONE, INOLTRE

1. l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici;
2. che la presente ordinanza venga inviata a ciascuno per la propria competenza:
  - al Comando di Polizia Municipale,
  - all'ARPAV,
  - all'Azienda ULSS 9-Scaligera,
  - al Comando dei Carabinieri di Verona-Cadidavid,

#### INFORMA

- che l'Ufficio Tecnico Comunale Area Gestione del Territorio 1 e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza, effettuando i necessari controlli, per quanto di rispettiva competenza
- che in caso di inadempienza al presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi del comma 1 e 1-bis dell'art 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 T.U.E.L., o le sanzioni previste ai sensi del d.Lgs. 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" da € 169,00 ad € 680,00 o da € 422,00 a euro 1.697,00;
- che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti interessati dal presente provvedimento, per le rispettive competenze,
- che ai sensi dell'art. 5 terzo comma della Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Elisabetta Colato – Responsabile dell'Area Tecnica gestione del territorio e Lavori Pubblici del Comune di Buttapietra , Piazza Roma n. 2 - 0456660383 int. 2,

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica 1 LLPP**  
Colato Elisabetta

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale del presente provvedimento viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
Rep. n. \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

